



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 07/01/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 novembre 2003, n. 384

Procedure di V.I.A. - Ditta Mele Salvatore di Lizzano - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava di calcare- Loc. "Specchia" agro di Lizzano.

L'anno 2003 addì 26 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7048 del 14.8.2002 la ditta Mele Salvatore, con sede in Lizzano al Corso Europa n. 42, ha presentato, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, istanza per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto per l'ampliamento della cava di calcare sita in località "Specchia" dell'agro di Lizzano ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 7 particelle n. 41,182,183, 75/p, 76/p, 77/p, 231/p, con nota acquisita al prot. n. 8236 del 25.9.2002 la stessa ditta ha trasmesso copia delle pubblicazioni, di avvenuto deposito del SIA e del progetto, effettuate in data 5.9.02;
- con nota prot. n. 8501 del 2.10.2002, questo Settore ha invitato il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Lizzano ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 234 del 17.1.2003 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha notiziato che il Comitato Tecnico nella seduta del 28.10.2002 si era espresso favorevolmente, ai sensi del c. 4 art. 11 L.R. 11/01, con le seguenti prescrizioni: che, prima del recupero parziale mediante utilizzo di materiale proveniente da demolizione e sbancamento, venga presentato alla Provincia di Taranto, idoneo progetto ai sensi del D.lgs 22/97, art. 27 e 28, oppure ai sensi degli artt. 31 e 33 e della L.R. 30/86 qualora ricadano le condizioni;
- con nota acquisita al prot. n. 2212 del 25.2.2003 il Comune di Lizzano ha, tra l'altro, espresso parere favorevole all'intervento ai sensi del c. 4 art. 11 L.R. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 6195 del 22/7/2003 la ditta Mele ha trasmesso, tra l'altro, un rilievo fotometrico della zona di cava ed una nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia di Taranto;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.9.2003, ha esaminato la documentazione agli atti e

si è così espresso: "...omissis.. IL PROGETTO La cava è destinata all'estrazione di inerti calcarei. Il progetto è stato presentato all'Ufficio Minerario della Regione Puglia e in data 13.10.2000 è stato presentato il SIA alla Regione Puglia Ass.to Ambiente e ne è stata data pubblicità sui quotidiani in data 5.9.02 (Puglia, A.V., BURP). Il progetto prevede l'estrazione di circa 657.300 mc di inerti calcarei. Per la sistemazione finale ed il recupero ambientale della cava, è previsto il colmamento con materiali provenienti da demolizione e sbancamenti (rifiuti speciali non pericolosi), attività questa che è autorizzata ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo 22/97 e per la quale al Ditta istante non è autorizzata. AUTORIZZAZIONI, VINCOLI e PARERI Sono agli atti i pareri preliminari favorevoli di competenza della Provincia di Taranto e del Comune di Lizzano. In particolare la Provincia ha posto la condizione che prima del recupero dell'area con materiali inerti provenienti da demolizione, venga richiesta autorizzazione alla Provincia ai sensi del D.L.vo 22/97. Il PUTT/P riporta l'area in Ambito B degli Ambiti Territoriali Estesi, negli Ambiti distinti ricade a poche centinaia di metri da un'area archeologica e nella planimetria delle emergenze geomorfologiche è a ridosso di un ciglio di scarpata. Per entrambe queste motivazioni il Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali ha espresso parere "che l'attività di cava non dovrà svilupparsi in direzione delle particelle 40, 297 e 213 del Foglio di Mappa n. 7" (che sono quelle non interessate dalla richiesta ma che sono prospicienti l'area archeologica). Inoltre lo stesso Ufficio ha rilevato che "l'attività di cava sta trasformando l'orografia del territorio poiché annulla un rilievo prospiciente il sito archeologico, la cui antica fruizione di roccaforte strategica è dimostrata proprio dalla configurazione del territorio circostante". ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Lo studio di impatto ambientale è stato svolto in ossequio al DPCM 27 dic. 1988 "norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349".

La documentazione fotografica riporta la presenza di aree soprattutto incolte. La sistemazione finale è compatibile con la vocazione agricola dell'area.

Lo studio di impatto ambientale non ha evidenziato però, in scala adeguata (almeno 1:5.000 e 1:2.000), le peculiarità morfologiche riferite in particolare alla situazione riportata nel PUTT di un ciglio di scarpata. Se ciò corrisponde al vero, si sarebbero dovute trattare adeguatamente le modalità di recupero dell'impatto creato dall'attività estrattiva.

PARERE

Le considerazioni che scaturiscono dall'analisi della documentazione prodotta e dai pareri già espressi, sono le seguenti:

l'area estrattiva potrebbe essere interessata da vincoli ambientali (ciglio di scarpata) per i quali non è stata prodotta adeguata documentazione grafica in scala adeguata per dimostrare l'effettivo impatto su tale emergenza morfologica.

rientra in Ambito Esteso "B" del PUTT/P.

il Piano economico-finanziario prodotto non ha tenuto conto dei costi di recupero ambientale della cava, ma solo dei costi di estrazione e ricavi dalla vendita del materiale estratto;

non c'è una programmazione dei tempi di recupero della cava;

non è corretto basare il progetto di recupero dell'area su un ipotetico riempimento con rifiuti inerti che attiene ad altre procedure di autorizzazione. Tale ipotesi rischierebbe, in caso di mancata autorizzazione, di lasciare un'altra ferita aperta su un territorio già abbondantemente provato.

Pertanto si esprime parere sfavorevole al progetto così come presentato, in quanto il PUTT/P non prevede ampliamenti di cave in zone ricadenti in Ambito Esteso "B" ...omissis...";

- con nota acquisita al prot. n. 8709 del 14/10/2003 la ditta Mele ha trasmesso documentazione integrativa di aggiornamento al progetto;

- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 10.11.2003, ha esaminato la ulteriore documentazione pervenuta ed ha ritenuto di esprimersi come segue:

"...omissis... La ditta istante, in data 14.10.2003 ha riproposto istanza per un aggiornamento del progetto precisando che: - per il parziale colmamento della cava utilizzerà solamente terre e rocce di scavo; - per quanto attiene all'ampliamento della cava in Ambito "B" del PUTT/P, questo va consentito, giusto quanto stabilito dalle NTA all.3 punto 3.05 che recita "nel solo caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in ATE di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza nella sola area annessa possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta. Fermo restando quanto chiarito dalla Ditta rimangono dubbi sulla fattibilità dell'opera, così come presentata, tenendo conto che non sono stati chiariti i seguenti aspetti:

piano di ripristino ambientale che tenga conto delle risorse dell'azienda (costi da sostenere) e non mediante l'impiego di "rifiuti inerti" (ricavi);

Acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui al Punto 3.05 delle N.T.A del PUTT/P;

Lo studio di impatto ambientale dovrà evidenziare le peculiarità morfologiche riferite in particolare alla situazione riportata negli ambiti distinti del PUTT/P e trattare adeguatamente le modalità di recupero dell'impatto creato dall'attività estrattiva;

piano economico-finanziario nel quale siano ben evidenziati insieme a tutti i costi di gestione della cava anche i costi di ripristino ambientale e di sistemazione finale delle aree;

modalità e tempi di ripristino ambientale della cava escludendo l'utilizzo di "rifiuti" ancorché inerti che per il loro impiego per recupero ambientale, abbisognano di una autorizzazione specifica che attiene al D.M.A. 5.02.1998.

Pertanto fatte salve le competenze di altri Enti, si esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) che per il recupero delle aree vengano utilizzati soltanto materiali inerti non costituenti alcuna tipologia di rifiuto;

2) che siano stabiliti i tempi di coltivazione e recupero delle aree;

3) che siano fatte salve le prescrizioni della Sovrintendenza dei Beni Ambientali della Puglia;

4) che sia acquisita Autorizzazione Paesaggistica "...omissis...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17.9.2003, al progetto ed al SIA presentato dalla ditta Mele Salvatore, con sede a Lizzano in Corso Europa n. 42, per l'ampliamento della cava di calcare sita in località "Specchia" dell'agro di Lizzano ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n.7

particelle nn. 41, 182, 183, 75/p, 76/p, 77/p, 231/p con le seguenti condizioni:

- 1) che per il recupero delle aree vengano utilizzati soltanto materiali inerti non costituenti alcuna tipologia di rifiuto;
- 2) che siano stabiliti i tempi di coltivazione e recupero delle aree;
- 3) che siano fatte salve le prescrizioni della Sovrintendenza dei Beni Ambientali della Puglia;
- 4) che sia acquisita Autorizzazione Paesaggistica;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- Il presente provvedimento dovrà essere:

1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Lizzano;
2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli